

toposto alla confisca degli strumenti che si sono usati a frodare la legge stessa; quindi questa disposizione è coerente a quella che esiste per altre leggi doganali.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento Antonini, il quale desidererebbe che le Commissioni comunali o consorziali, di cui è cenno nell'articolo 9, debbano riunirsi una volta almeno ogni bimestre, crede la Commissione che quest'onere dato alle Commissioni, le quali potrebbe avvenire che dovessero riunirsi senza che vi fosse uno stretto bisogno dell'opera loro, sia superfluo, e che a questo proposito si possa lasciare al regolamento lo stabilire quelle disposizioni che saranno reputate opportune onde questa parte di servizio della tassa possa procedere regolarmente.

ANTONINI. Riguardo all'emendamento in aggiunta all'articolo 20, voleva appunto proporre che fosse mandato alla Commissione incaricata di compilare il regolamento.

PRESIDENTE. Lo ritira, mantenendo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 20.

Anzitutto io metterò ai voti la prima parte dell'articolo, e poi la seconda.

Coloro che vorranno accettare l'emendamento dell'onorevole Antonini, relativo alla seconda parte dell'articolo 20, voteranno contro la seconda parte del medesimo articolo.

Leggo la prima parte:

« Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, numero 1827. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti la seconda parte, sulla quale verte l'emendamento suppressivo dell'onorevole Antonini:

« Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre applicazione l'articolo 22 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

ANTONINI. Domando la controprova.

PRESIDENTE. Adesso è troppo tardi, doveva chiederla prima e non dopo che si è annunziato l'esito della votazione.

« Art. 21. Gli impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed in caso di corruzione saranno puniti inoltre coll'interdizione dai pubblici uffici, e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire. »

L'onorevole Barazzuoli propone che si aggiunga, in fine di quest'articolo, le seguenti parole: « senza pregiudizio del disposto dalle leggi penali generali. »

BARAZZUOLI. L'articolo 16 dell'attuale disegno di legge contempla il caso di contravvenzioni commesse dai mugnai, e stabilisce delle pene speciali, senza pregiudizio del disposto dalle leggi penali generali. L'articolo che attualmente è in discussione contempla alla sua volta il caso delle contravvenzioni alla legge presente commesse dagli impiegati dello Stato, ai quali commina delle pene specificamente determinate. Fra le contravvenzioni delle quali può rendersi colpevole l'impiegato è contemplato il caso della corruzione.

Ora, sa la Camera che la corruzione si manifesta in mille forme, ognuna delle quali costituisce un reato che può essere punito anche con pene corporali; ma il silenzio dell'articolo 21 riguardo alle leggi penali nel caso in cui l'impiegato commettesse un reato, potrebbe fondatamente far dubitare che le leggi penali non fossero applicabili a queste prevaricazioni degli impiegati, sia perchè in materia penale non si dà interpretazione estensiva, sia perchè nel caso del mugnaio è stata fatta espressa riserva dell'applicazione delle leggi penali generali nei congrui casi. Quindi il silenzio riguardo alle leggi penali generali, per le mancanze commesse dagli impiegati, potrebbe considerarsi siccome esclusione della penalità a termine delle leggi penali generali.

Ciò non potrebbe a meno di produrre una sinistra impressione, in quanto che se debb'essere punito il mugnaio per le contravvenzioni che importano reato, a più forte ragione deve essere punito anche di fronte alle leggi penali generali l'impiegato che è più colpevole del mugnaio. Imperocchè il mugnaio non è persona di fiducia dello Stato, mentre l'impiegato lo è.

A me sembra che bastano queste brevi considerazioni per far capace la Camera della necessità di aggiungere all'articolo proposto dalla Commissione le parole che io ho suggerite, quelle cioè: « senza pregiudizio del disposto dalle leggi penali generali. »

CORSI. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Barazzuoli, che si può collocare in fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Veramente io non intendo di parlare su quest'articolo, ma debbo parlare prima che l'articolo sia votato; imperocchè la proposta che io sono per fare deve essere posta prima dell'articolo che ora si sta discutendo. Ma se il presidente vuole darmi la parola dopo...

PRESIDENTE. Veramente non si potrebbe più, dopo che si è votato un articolo, tornare indietro per una disposizione che dovrebbe precedere la proposta che si discute.